


Bollettino di Vigilanza

Anno II n. 11/2014



pubblicato il 31 dicembre 2014



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 0642133.1

Fax
+39 0642133.434

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN

Indice

1.	PROVVEDIMENTI IVASS	3
1.1	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	5
	Provvedimento n. 51-14-001659 del 18 novembre 2014	5
	AXA MPS Real Estate S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nonché all'attività assicurativa nei rami 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.....	5
	Provvedimento n. 51-14-001661 del 18 novembre 2014	6
	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, del trasferimento parziale di un portafoglio di contratti assicurativi rami danni per effetto della cessione di un ramo d'azienda da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a favore di Allianz S.p.A.. Provvedimento.....	6
1.2	MODIFICHE STATUTARIE	7
	Provvedimento n. 51-14-001616 del 7 novembre 2014	7
	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Modifiche statutarie. Provvedimento.....	7
	Provvedimento n. 51-14-001650 del 14 novembre 2014	8
	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	8
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	9
2.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	11
3.	PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)	55
	Parere del 22 ottobre 2014	57
	Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, nell'ambito del procedimento di inottemperanza avviato nei confronti delle società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. con delibera del 19 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della Legge n. 287/1990	57
	Parere del 22 ottobre 2014	60
	Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'istanza di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e UnipolSai s.p.a. di revisione delle misure di cui alle lettere f) e g) disposte da AGCM con delibera del 19 giugno 2012 n. 23678, avente ad oggetto l'autorizzazione condizionata dell'operazione tra Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e Premafin Finanziaria s.p.a.....	60
4.	IMPRESE IN LCA	63
	Arfin Solutions s.r.l. e Apta Immobiliare s.r.l. con sede in Milano	65
5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	67
5.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	68
6.	ALTRE NOTIZIE	71
6.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	73
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione di "Euler Hermes France", società con sede in Francia, in "Euler Hermes SA/NV", società con sede in Belgio.	73

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione di “Euler Hermes Deutschland AG”, società con sede in Germania, in “Euler Hermes SA/NV”, società con sede in Belgio.	73
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da HSBC Life (Europe) Limited avente sede in Irlanda a HSBC Life Assurance (Malta) Limited, società avente sede in Malta.	74
6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	75
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	75

1. PROVVEDIMENTI IVASS

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 51-14-001659 del 18 novembre 2014

AXA MPS Real Estate S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nonché all'attività assicurativa nei rami 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento

Con lettera del 16 giugno 2014 e successive integrazioni del 19 settembre e del 30 ottobre, AXA MPS Real Estate S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nonché all'attività assicurativa nei rami 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 2 gennaio 2008 n. 10, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 2 gennaio 2008 n. 10, AXA MPS Real Estate S.p.A. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nonché all'attività assicurativa nei rami 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 155 del 18 novembre 2014

Provvedimento n. 51-14-001661 del 18 novembre 2014

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, del trasferimento parziale di un portafoglio di contratti assicurativi rami danni per effetto della cessione di un ramo d'azienda da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a favore di Allianz S.p.A.. Provvedimento.

Con lettere pervenute rispettivamente il 2 maggio 2014 e il 9 maggio 2014, Allianz S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione al trasferimento parziale del portafoglio relativo ai contratti assicurativi rami danni, ad eccezione del ramo cauzioni, riconducibili alle agenzie ex Milano Assicurazioni oggetto della cessione di un ramo d'azienda da UnipolSai a favore di Allianz.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del trasferimento parziale del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 198 del citato decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il trasferimento parziale del portafoglio relativo ai contratti assicurativi rami danni, ad eccezione del ramo cauzioni, riconducibili alle agenzie ex Milano Assicurazioni oggetto della cessione di un ramo d'azienda da UnipolSai a favore di Allianz.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 156 del 18 novembre 2014

1.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 51-14-001616 del 7 novembre 2014

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 6 novembre 2014 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ha trasmesso copia del verbale del Consiglio di amministrazione tenutosi nella medesima giornata ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

La suddetta modifica statutaria stabilisce i termini economici e le condizioni operative dell'aumento del capitale sociale per massimi 500 milioni di euro deliberato dal Consiglio di amministrazione del 18 settembre 2014 fissando l'ammontare dell'aumento di capitale al lordo del relativo sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione ed il rapporto di opzione fra i titoli emittendi e quelli attualmente in circolazione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 51-14-001650 del 14 novembre 2014

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 17 ottobre 2014, pervenuta in pari data, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., società capogruppo del gruppo assicurativo Unipol, ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 4 (Oggetto) e dell'art. 13 (Poteri del Consiglio di amministrazione) dello Statuto sociale, trasmettendo, a tal fine, copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2014 nel corso della quale sono state approvate le richiamate modifiche.

La modifica statutaria è stata apportata allo scopo di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni in materia di gruppi bancari, in conseguenza dell'assunzione della qualità di capogruppo del gruppo bancario Unipol.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, d'intesa con Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 87 bis e 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nonché del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, si approvano le modifiche statutarie proposte in quanto non contrastano con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

**3. PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)**

Parere del 22 ottobre 2014

NELLA VERSIONE PUBBLICATA DI QUESTO PARERE SONO STATE OMESSE ALCUNE INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE.
--

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, nell'ambito del procedimento di inottemperanza avviato nei confronti delle società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. con delibera del 19 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della Legge n. 287/1990

Vs. rif.: Procedimento C/11524B

Premessa e descrizione dell'operazione

Si fa riferimento alla lettera del 25 settembre 2014, prot. 0045484, pervenuta a questo Istituto in pari data, e alla documentazione alla stessa allegata, con la quale è stato chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 nell'ambito del procedimento di inottemperanza avviato nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (di seguito Unipol) e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. (di seguito UGF e, insieme a Unipol, le Parti) con delibera del 19 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della Legge n. 287/1990, per non aver ottemperato alla delibera di AGCM del 19 giugno 2012, n. 23678.

Con il citato provvedimento del 2012, AGCM ha autorizzato l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte di UGF del controllo esclusivo di Premafin Finanziaria s.p.a. – Holding di Partecipazioni s.p.a. (di seguito, Premafin), del controllo esclusivo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da Premafin nonché delle partecipazioni di controllo e delle partecipazioni in tutte le altre società controllate o partecipate da Premafin, prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge n. 287/1990 una serie di misure le quali prevedono, tra l'altro, che:

UGF stipuli, secondo le modalità ed i tempi descritti, i contratti di cessione di: (OMISSIS) e (OMISSIS);

uno o più rami d'azienda, composti, tra l'altro, dai marchi “ (OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, dai contratti di assicurazione e di agenzia in essere alla data della cessione, dalle infrastrutture e dalle risorse necessarie a garantire l'operatività dei suddetti rami;

UGF post merger, riduca, per effetto delle citate cessioni, “le proprie quote di mercato sotto il 30% a livello nazionale e provinciale (...omissis...) in ciascun ramo danni e vita, sulla base dei dati fonte ISVAP ...(omissis)”;

le cessioni siano effettuate con il ricorso ad un advisor indipendente, ...(omissis), gradito all'Autorità ...(omissis).

AGCM ha altresì deliberato di fissare “al 19 dicembre 2013 la data, non ulteriormente prorogabile” entro la quale UGF, UnipolSai e Milano Assicurazioni dovevano ottemperare alla definitiva cessione degli asset secondo le modalità prescritte dall’Autorità.

Poiché le previste prescrizioni non sono state eseguite nei termini e secondo le modalità indicate nel Provvedimento, AGCM, ritenuti sussistenti i presupposti, ha avviato il procedimento di inottemperanza in oggetto.

Al riguardo, le Parti hanno evidenziato che il superamento del termine per la cessione degli assets “non è in alcun modo imputabile a UGF né a UnipolSai”. Invero ...le società hanno posto in essere tutte le misure necessarie ed esigibili per ottemperare a tale prescrizione, ma ciò nondimeno, il ritardo non è stato prevedibile in quanto imputabile a fattori imprevedibili e inevitabili, estranei alla sfera di responsabilità di UGF e UnipolSai”. A riprova dell’intenzione di dare esecuzione alle misure prescritte da AGCM, le società “hanno continuato a coltivare anche altri contatti con soggetti potenzialmente interessati” e, in data 15 marzo 2014, è stato stipulato un contratto di cessione degli assets, con perimetro certo e definito, a favore di Allianz s.p.a. (di seguito Allianz).

Valutazioni delle risultanze istruttorie

Il parere che l’IVASS è chiamato ad esprimere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 si riferisce, in particolare, alle valutazioni espresse da AGCM che, sulla base di quanto è emerso nel corso del procedimento, ritiene che non sussistano i presupposti per l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 14 ter, comma 2, della Legge n. 287/1990 in quanto:

il ritardo con cui si è giunti alla stipulazione del contratto di cessione “non risulta opponibile alle Parti” poiché i fattori che lo hanno determinato risultano estranei alla loro sfera di responsabilità;

assume rilievo a riguardo il fallimento delle trattative avviate con i soggetti originariamente interessati all’acquisizione degli assets e il contenuto arco temporale con il quale le Parti hanno poi adempiuto alle prescrizioni impartite con il Provvedimento del giugno 2012;

le cessioni realizzatesi per effetto del contratto a favore di Allianz nonché l’esecuzione in tempi ravvicinati e anticipati denotano una condotta tesa al raggiungimento dell’obiettivo prefissato dall’Autorità con il citato Provvedimento del giugno 2012.

Con riferimento a tali aspetti si fa presente che le società interessate dal provvedimento di AGCM hanno posto in essere varie attività al fine di ottemperare alle prescrizioni dell’Autorità e che tuttavia, entro i termini stabiliti, non sono pervenute offerte vincolanti da parte di potenziali acquirenti degli assets assicurativi.

In particolare, l’offerta di (OMISSIS) che ha impegnato le società fino alla scadenza del 19 dicembre 2013, non è stata accettata per una serie di motivazioni (OMISSIS).

Nella stessa riunione, il Consiglio di amministrazione ha proceduto altresì ad una più approfondita valutazione dell’offerta presentata da Allianz, successivamente accettata (OMISSIS).

Il 15 marzo 2014, UnipolSai e Allianz hanno sottoscritto un “Contratto di compravendita di ramo di azienda assicurativo” che articola il trasferimento del ramo d'azienda in due separati momenti. In particolare, il primo closing (OMISSIS), con efficacia dal 1° luglio, in base al quale è stata trasferita la rete distributiva (OMISSIS). Alla data del secondo closing, verrà invece trasferito il portafoglio delle polizze in essere a quel momento.

(OMISSIS)

Con tale operazione UnipolSai intende adempiere alla prescrizione, volta all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della concorrenza, contenuta nella delibera di AGCM del 19 giugno 2012 citata in Premessa, (OMISSIS) .

Premesso quanto sopra si ritiene che i tempi ristretti delle trattative con Allianz e la struttura del contratto con essa stipulato dimostrino la volontà di dare adempimento alle misure imposte da AGCM in tempi brevi.

Conclusioni

In conclusione, considerato quanto rappresentato da codesta Autorità nella bozza di Provvedimento finale, si comunica che, per quanto di competenza, ai fini del procedimento di inottemperanza alle misure imposte da AGCM nei confronti di UGF e di UnipolSai con delibera del 19 giugno 2012, n. 23678, avviato da codesta Autorità nei confronti di dette imprese con delibera del 19 febbraio 2014, non si ravvisano elementi ostativi ad una positiva valutazione delle condotte poste in essere da dette società in ordine alla cessione di determinati assets a favore di Allianz.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Parere del 22 ottobre 2014

NELLA VERSIONE PUBBLICATA DI QUESTO PARERE SONO STATE OMESSE ALCUNE INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE.
--

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'istanza di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e UnipolSai s.p.a. di revisione delle misure di cui alle lettere f) e g) disposte da AGCM con delibera del 19 giugno 2012 n. 23678, avente ad oggetto l'autorizzazione condizionata dell'operazione tra Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e Premafin Finanziaria s.p.a..

Vs. rif.: Procedimento C/11524C

Premessa e descrizione dell'operazione

Si fa riferimento alla lettera del 25 settembre 2014, prot. 0045485, pervenuta a questo Istituto in pari data, e alla documentazione alla stessa allegata, con la quale è stato chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 nell'ambito del procedimento sull'istanza, presentata dalle società Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. (di seguito, UGF) e UnipolSai s.p.a. (di seguito UnipolSai e, insieme a UGF, le Parti) di parziale revisione delle misure di cui alle lettere f) e g) disposte da AGCM con delibera del 19 giugno 2012 n. 23678 - avente ad oggetto l'autorizzazione condizionata dell'operazione tra UGF e Premafin Finanziaria s.p.a. – per la parte residuale non compresa nel contratto di cessione del ramo d'azienda tra le società UnipolSai ed Allianz s.p.a..

In particolare, il citato provvedimento emesso da AGCM nel 2012 ha autorizzato la concentrazione condizionatamente alla realizzazione di specifiche misure che prescrivono, tra l'altro, alle lettere f) e g) che UGF:

riduca "l'attuale debito di Unipol Assicurazioni s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. verso Mediobanca per un importo pari a (OMISSIS), e azzeri progressivamente tale debito" secondo modalità specificamente prescritte;

ceda, secondo le modalità ed i tempi descritti, i seguenti asset:

(OMISSIS);

uno o più rami d'azienda, composti, tra l'altro, dai marchi (OMISSIS), dai contratti di assicurazione e di agenzia in essere alla data di cessione, dalle infrastrutture e dalle risorse necessarie a garantire l'operatività dei suddetti rami;

post merger, riduca, per effetto delle citate cessioni, “*le proprie quote di mercato sotto il 30% a livello nazionale e provinciale (...omissis...) in ciascun ramo danni e vita, sulla base dei dati fonte ISVAP*”.

L'istanza di revoca delle misure sopra descritte, che prevede altresì la possibile adozione di misure alternative, è così motivata:

per quanto concerne la riduzione dell'indebitamento verso Mediobanca, le Parti hanno specificato di aver “*provveduto a avviare le procedure interne e regolamentari per ridurre l'indebitamento nei confronti di Mediobanca per un ammontare di (OMISSIS) nel corso del corrente esercizio*”, e che pertanto UGF “*procederebbe ad emettere un prestito obbligazionario a tal fine*”. Detto prestito è stato emesso (OMISSIS) per un ammontare di (OMISSIS). Secondo quanto affermato da UnipolSai, gli effetti di tale riduzione saranno quelli di allentare significativamente i rapporti di debito con Mediobanca, e quindi i legami con Generali, con effetti pro-concorrenziali sui mercati assicurativi;

in merito alla mancata cessione delle società (OMISSIS), le Parti hanno proposto, in subordine, di modificare tale misura prescrivendo l'integrazione di (OMISSIS). Sul punto le Parti, nel corso dell'istruttoria hanno precisato che “*il robusto abbattimento del debito verso Mediobanca (...omissis...)*” dovrebbe essere sufficiente a compensare la non avvenuta cessione “*dei pochi e marginali asset*”. Anche con riferimento ai marchi (OMISSIS), le Parti hanno ritenuto che la loro mancata cessione non dia luogo a problemi concorrenziali e si sono impegnate, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, “*a non utilizzare i Marchi a far data dal (OMISSIS)*”;

relativamente al superamento della quota del 30% in alcune province, le Parti hanno ritenuto che ciò non dia luogo ad alcuna criticità dal punto di vista concorrenziale, “*in considerazione dell'ammontare non significativo delle eccedenze riscontrate*”. Nel caso in cui AGCM ritenesse necessaria l'ulteriore riduzione sotto la soglia del 30% delle quote di mercato nelle province in argomento, le Parti si sono impegnate a liberalizzare il portafoglio clienti gestito da ciascuna agenzia dei singoli mercati provinciali interessati, per un ammontare pari all'eccesso di premi ivi esistenti.

In relazione a detta istanza, AGCM ha pertanto aperto il procedimento istruttorio sopra indicato, finalizzato ad accertare se, considerate anche le misure alternative proposte dalle Parti, sia accoglibile l'istanza di revisione delle misure adottate dall'Autorità con il provvedimento citato in premessa.

Valutazioni delle risultanze istruttorie

Il parere che l'IVASS è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 si riferisce, in particolare, alle valutazioni espresse da AGCM nell'ambito delle risultanze preliminari dell'istruttoria - trasmesse anche a questo Istituto con lettera del 25 settembre 2014 – che la inducono a ritenere accoglibile l'istanza di revisione presentata dalle Parti e contenente le suddette misure alternative.

Sui vari aspetti che, secondo l'istruttoria di AGCM, fanno ritenere accoglibile l'istanza di revisione delle misure adottate da AGCM si osserva quanto segue:

con riferimento alla riduzione del debito verso Mediobanca si conferma che UnipolSai, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell'IVASS, (OMISSIS), ha proceduto

all'emissione del prestito obbligazionario a scadenza indeterminata per un importo di (OMISSIS) nonché al rimborso anticipato dei preesistenti prestiti subordinati a scadenza indeterminata per il medesimo importo.

Con riguardo ai residui prestiti subordinati a scadenza determinata (OMISSIS) sottoscritti da Mediobanca per complessivi (OMISSIS) questo Istituto, previa richiesta di parere facoltativo all'AGCM, ha autorizzato con provvedimento del 5 agosto 2014, l'integrazione contrattuale attinente alla determinazione transattiva della clausola "costi aggiuntivi".

relativamente alla possibile integrazione delle società (OMISSIS).

In relazione agli altri punti oggetto di revisione - (OMISSIS) e liberalizzazione del portafoglio agenziale per ricondurre le quote di mercato provinciali in eccesso alla soglia del 30% - non vi sono elementi ostativi sotto i profili di vigilanza all'accoglimento della richiesta delle parti.

Conclusioni

Premesso quanto sopra, considerato quanto rappresentato da codesta Autorità nelle risultanze istruttorie, si ritiene che, per quanto di competenza, non sussistano elementi ostativi ad una positiva valutazione dell'istanza, (OMISSIS).

Per delegazione del Direttorio Integrato

4. IMPRESE IN LCA

4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Arfin Solutions s.r.l. e Apta Immobiliare s.r.l. con sede in Milano

Ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ivass ai sensi dell'art. 252, comma 9, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) si da notizia che il commissario liquidatore, dott. Angelo Cremonese, ha provveduto in data 11 novembre 2014 al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano dello stato passivo di Arfin Solutions s.r.l. e di Apta Immobiliare s.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, entrambe con sede in Milano, Viale Nazario Sauro 14.

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 387 del 1° novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7389 — Aegon Spain/Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 387/06).
L 323 del 7 novembre 2014.	Decisione della Commissione del 23 luglio 2013 relativa all'aiuto di Stato SA.35062 (13/N-2) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore di Caixa Geral de Depósitos [notificata con il numero C(2013) 4801] (2014/767/UE).
C 392 del 7 novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7367 — CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 392/02).
C 394 dell'8 novembre 2014.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7409 — Apollo Management/ Companhia de Seguros Tranquilidade) (2014/C 394/01).
C 395 del 10 novembre 2014.	Causa C-162/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Damijan Vnuk/ Zavarovalnica Triglav d.d. (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «circolazione dei veicoli» — Incidente causato nel cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio).
C 400 del 13 novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7369 — Santander/PSA/JVs) (2014/C 400/08).
L 330 del 15 novembre 2014.	Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione dell'8 ottobre 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale.

C 415 del 20 novembre 2014.	Parere del Comitato delle regioni — Il finanziamento a lungo termine dell'economia europea (2014/C 415/01).
C 420 del 22 novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7414 — ReAssure / HSBC Life UK) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 420/10).
C 420 del 22 novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7415 — Värde/Banco Popular/E-Com) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 420/13).
L 340 del 26 novembre 2014.	Indirizzo della Banca Centrale Europea del 4 aprile 2014 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (BCE/2014/15) (2014/810/UE).
C 423 del 26 novembre 2014.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7430 — Fosun/Club Méditerranée) (2014/C 423/01).
L 342 del 27 novembre 2014.	Decisione del Comitato Misto SEE n. 128/2014 del 27 giugno 2014 che modifica l'Allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE. (Omnibus II)
C 427 del 28 novembre 2014.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7367 — CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries) (2014/C 427/02).
C 427 del 28 novembre 2014.	Parere della Commissione del 26 novembre 2014 relativo al progetto di nuovo regolamento della Banca centrale europea sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (2014/C 427/01).
C 427 del 28 novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7442 — Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 427/08).
C 429 del 29 novembre 2014.	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7462 — Apollo Management / Carige) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 429/07).

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione di “Euler Hermes France”, società con sede in Francia, in “Euler Hermes SA/NV”, società con sede in Belgio.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza francese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, a seguito di fusione, da “Euler Hermes France” (Francia) a “Euler Hermes SA/NV” (Belgio) , con effetto 04 novembre 2014.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione di “Euler Hermes Deutschland AG”, società con sede in Germania, in “Euler Hermes SA/NV”, società con sede in Belgio.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, a seguito di fusione, da “Euler Hermes Deutschland AG” (Germania) a “Euler Hermes SA/NV” (Belgio), con effetto 04 novembre 2014.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da HSBC Life (Europe) Limited avente sede in Irlanda a HSBC Life Assurance (Malta) Limited, società avente sede in Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da "HSBC Life (Europe) Limited" (Irlanda) alla "HSBC Life Assurance (Malta) Limited" (Malta), con effetto 30 novembre 2014.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	(Valori percentuali)		
				Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2011 ago	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr	5,676	5,676	3,406	3,00	4,257	4,00
mag	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
nov	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00
dic	4,542	4,542	2,725	2,75	3,407	4,00
2013 gen	4,208	4,208	2,525	2,75	3,156	4,00
feb	4,493	4,493	2,696	2,75	3,370	3,25
mar	4,640	4,640	2,784	2,75	3,480	3,25
apr	4,278	4,278	2,567	2,75	3,209	3,25
mag	3,964	3,964	2,378	2,75	2,973	3,25
giu	4,379	4,379	2,627	2,75	3,284	3,25
lug	4,418	4,418	2,651	2,75	3,314	3,25
ago	4,419	4,419	2,651	2,75	3,314	3,25
set	4,541	4,474	2,684	2,75	3,355	3,25
ott	4,248	4,248	2,549	2,75	3,186	3,25
nov	4,095	4,095	2,457	2,75	3,071	3,25
dic	4,114	4,155	4,155	2,75	3,086	3,25
2014 gen	3,866	3,866	2,320	2,75	2,900	3,25
feb	3,651	3,651	2,191	2,75	2,738	3,25
mar	3,399	3,399	2,039	2,25	2,549	3,25
apr	3,228	3,228	1,937	2,25	2,421	2,50
mag	3,123	3,123	1,874	2,25	2,342	2,50
giu	2,920	2,920	1,752	2,25	2,190	2,50
lug	2,794	2,794	1,676	1,75	2,096	2,50
ago	2,633	2,633	1,580	1,75	1,975	2,50
set	2,400	2,400	1,440	1,75	1,800	2,00
ott	2,424	2,424	1,454	1,75	1,818	2,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

